

RUOLO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Formazione e tenuta

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ❖ **Codice Civile: artt. 1742 – 1752.**
- ❖ **Legge 3 maggio 1985, n. 204: Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.**
- ❖ **D. M. 21 agosto 1985: Norme di attuazione della Legge 3 maggio 1985, n. 204.**
- ❖ **Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986**, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
- ❖ **D. Lgs. 10 settembre 1991, n. 303:** Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (Legge comunitaria 1990).
- ❖ **D. Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65:** Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986.
- ❖ **D.L. 4 luglio 2006, n. 223**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 4 agosto 2006, n. 248. Art. 11**

LA FIGURA PROFESSIONALE

La **Direttiva CEE n. 86/653** definisce **“agente commerciale”** la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è **incaricata in maniera permanente** di trattare per un'altra persona, chiamata “preponente”, la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.

Secondo la **Legge n. 204/1985**:

- ❖ **“agente di commercio”** è colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di **promuovere la conclusione di contratti** in una o più zone determinate;
- ❖ **“rappresentante di commercio”** è colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di **concludere contratti** in una o più zone determinate.

Secondo quanto stabilito nell'art. 1742 del Codice Civile l'agente di commercio si caratterizza per lo svolgimento di una attività:

- 1. stabile e continuativa, volta a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente;**
- 2. in una zona determinata, solitamente con diritto e obbligo di esclusiva;**
- 3. in regime di completa autonomia,**
- 4. con retribuzione a provvigione sugli affari da lui conclusi.**

L'incarico deve essere conferito con un contratto, il quale deve essere provato per iscritto.

Non può essere considerato agente o rappresentante di commercio colui il quale venga saltuariamente incaricato di promuovere o concludere contratti.

L'agente di commercio è colui che viene stabilmente incaricato - con regolare contratto di agenzia o "mandato" redatto in forma scritta - da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti di vendita in una o più zone determinate, in regime di completa autonomia, con retribuzione a provvigione sugli affari conclusi.

LE FIGURE CONTRATTUALI AFFINI

- ❖ **IL COMMISSIONARIO**
- ❖ **IL CONCESSIONARIO**
- ❖ **IL MEDIATORE**
- ❖ **IL PROCACCIATORE D’AFFARI**
- ❖ **IL PROMOTORE DI SERVIZI FINANZIARI**
- ❖ **L’AGENTE TEATRALE E CINEMATOGRAFICO**
- ❖ **IL BROKERS DI ASSICURAZIONE**
- ❖ **L’INFORMATORE SCIENTIFICO**
- ❖ **L’INTERMEDIARIO FINANZIARIO**

IL RUOLO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

LA NATURA DEL RUOLO

L'agente e il rappresentante di commercio, per poter svolgere la loro attività, devono **essere preventivamente iscritti in un apposito Ruolo** tenuto dalla Camera di Commercio della provincia di residenza.

Si tratta quindi di un'iscrizione abilitante.


Il Ruolo in questione si differenzia dagli Albi o Ordini professionali, che **assolvono compiti di utilità generale** (medici, avvocati, ec..) talvolta di natura pubblica (notai) e soddisfano un interesse pubblico.

Le norme che regolano la tenuta del Ruolo non sono, infatti, dirette a tutelare esigenze fondamentali dello Stato, ma volte a proteggere, oltre gli interessi professionali della categoria, la pubblica fede nei rapporti tra imprenditori e consumatori e cioè un interesse generale degli operatori economici (carattere "corporativo").

SOGGETTI TENUTI ALL'ISCRIZIONE

Il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è istituito presso ogni Camera di Commercio.

In questo Ruolo, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, della legge n. 204/1985, sono tenuti ad iscriversi «coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati» dalla legge.



Il 1° comma dell'art. 9 della citata legge, inoltre, stabilisce lapidariamente che «è fatto divieto a chi non è iscritto al Ruolo di cui alla presente legge di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio».

È, inoltre, vietata la stipula di contratti di agenzia e di rappresentanza con persone non iscritte nel predetto Ruolo.

La legge prevede in questi casi sanzioni amministrative molto pesanti (cfr. art. 9, 3° comma legge n. 204/1985).

La necessità di un Albo viene ritenuta pacifica per molte professioni.

Nel caso specifico, la giustificazione del Ruolo deriva dalla necessità di verificare la sussistenza di determinati requisiti e soprattutto di evitare ogni forma di abusivismo.

Con la stessa logica si è tentato di giustificare la sanzione della nullità del contratto per i non iscritti al Ruolo (art. 9, L. n. 204/1985).

La Corte di Giustizia europea, con alcune fondamentali sentenze è intervenuta dichiarando l'incompatibilità della normativa italiana con la normativa europea.

In particolare la CE ha stabilito che la **Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, osta con una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito Albo o Ruolo.**

LE DIRETTIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA

Secondo la **Direttiva CEE n. 86/653 del Consiglio del 18 dicembre 1986**, perché taluno possa essere considerato “**agente commerciale**” e possa quindi godere della tutela garantita dalla Direttiva stessa basta che siano soddisfatte le seguenti **tre condizioni**, ritenute necessarie e sufficienti, e cioè:

- a) **la qualità di intermediario indipendente;**
- b) **il carattere permanente del rapporto contrattuale;**
- c) **l'esercizio, in nome e per conto del preponente, di un'attività che può consistere sia nella sola intermediazione per la vendita o l'acquisto di merci, sia, cumulativamente, nell'intermediazione che nella conclusione di vendita o di acquisti.**

La Direttiva non prevede l'iscrizione in un Ruolo o Albo, istituito come condizione perché l'interessato possa godere della tutela contemplata dalle disposizioni della Direttiva stessa.

La Direttiva ha lasciato libero lo Stato membro di decidere se istituirlo o meno.

LE NORME DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA

I contenuti della Direttiva 86/653/CEE sono stati recepiti con due decreti:

- **con il D.Lgs. n. 303 del 10 settembre 1991,**
- **con il D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65.**

L'INTERVENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA


La Corte di giustizia europea, con te sentenze datate 30 aprile 1998, 13 luglio 2000 e 6 marzo 2003, ha sancito l'assoluta incompatibilità, in particolare degli articoli 2 e 9, della legge n. 204/1985 sul Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, in quanto in contrasto con la Direttiva n. 86/653, sugli agenti di commercio indipendenti.

Secondo la Direttiva, infatti, per l'esercizio legittimo dell'attività di agente di commercio è sufficiente il **contratto (redatto nella forma scritta). Oltre tale requisito gli Stati membri non possono quindi imporre alcun'altra condizione, dunque **l'iscrizione nel Ruolo non può essere obbligatoria e condizione di validità del contratto.****

Non è tanto la istituzione del Ruolo ad essere incompatibile con le disposizioni dettate dalla Direttiva europea. Problemi di incompatibilità sorgono solo a causa delle sanzioni previste dalle norme nazionali in caso di omessa iscrizione in detto Ruolo, fino al punto di prevedere la nullità del contratto.

La Corte ha in sostanza valutato la legge italiana incompatibile con la legislazione comunitaria nel punto in cui la nostra normativa subordina la validità di un contratto di agenzia all'appartenenza ad un Ruolo.

La validità di un contratto di agenzia non può essere in ogni caso subordinata all'appartenenza ad un eventuale Ruolo od Albo.



Secondo la Corte di Giustizia europea, l'iscrizione dell'agente in un apposito Ruolo non può essere in nessun caso considerata come condizione assoluta di validità del contratto.

La Corte di Giustizia, nella **Sentenza del 6 marzo 2003**, afferma che la Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretata nel senso che **essa non osta ad una normativa nazionale la quale subordini all'iscrizione dell'agente commerciale in un albo previsto a tale scopo l'iscrizione dello stesso agente nel registro delle imprese, a condizione che la mancanza di quest'ultima iscrizione non pregiudichi la validità di un contratto di agenzia concluso dall'agente con il suo preponente o che le conseguenze della mancata iscrizione non ledano altrimenti la tutela che la detta direttiva accorda agli agenti commerciali nei rapporti con i loro preponenti.**

LE RISPOSTE DELLE AUTORITA' NAZIONALI

Il **Ministero delle attività produttive**, con circolare n. 515654 dell' 11 dicembre 2001, sostiene che la Corte di giustizia ha contestato non la legittimità del Ruolo in sé, ma solo la norma della legge n. 204 del 1985, dettata all'articolo 9, la quale stabilisce la **nullità del contratto tra agente e mandante in caso di mancata iscrizione nel Ruolo**.


Secondo alcuni **giudici di merito** e secondo anche alcuni **giudici del Registro delle imprese**, la Direttiva in questione ha un'efficacia diretta nell'ordinamento giuridico italiano, per cui **la legge n. 204 del 1985 va disapplicata** e pertanto, gli aspiranti agenti di commercio, **in possesso di un mandato di agenzia**, possono e devono iscriversi al Registro delle imprese anche se non iscritti nel Ruolo.

La **Commissione Antitrust**, con nota del 24 ottobre 2001, ha segnalato al Parlamento, con adeguate argomentazioni, **l'incompatibilità della legge n. 204/1985 con la disciplina varata in materia dall'Unione Europea**.

La stessa **Fondazione ENASARCO** sembra aver già iniziato una certa disapplicazione di parte della legge n. 204/1985 assicurando, con il regolamento approvato nel febbraio 2002, le prestazioni previdenziali anche agli agenti non iscritti nel Ruolo (es. procacciatori d'affari, promotori finanziari, ecc.).

CONCLUSIONI

- **Giace in Parlamento una proposta di legge (n. 5133) con la quale si vuole apportare modifiche alla legge n. 204/1985 prevedendo la non obbligatorietà dell'iscrizione al Ruolo per i cittadini comunitari che vogliono esercitare l'attività di agente di commercio e la validità dei contratti anche se stipulati con agenti non iscritti al Ruolo.**
- **Alcune Camere di Commercio iscrivono al Registro delle imprese agenti e rappresentanti con il solo mandato di agenzia senza richiedere obbligatoriamente l'iscrizione nel Ruolo.**



NON SONO LE CAMERE DI COMMERCIO CHE DEVONO DECIDERE IN MATERIA, MA IL LEGISLATORE; PERTANTO, FINO A QUANDO NON VIENE MODIFICATA, LA LEGGE N. 204 DEL 1985 VA APPLICATA NELLA SUA INTERESSA.

SOGGETTI ESCLUSI DALL'ISCRIZIONE NEL RUOLO

L'iscrizione nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è preclusa nei seguenti casi:

- 1) A coloro che svolgono una attività **in qualità di dipendente** da persone, associazioni o enti, privati o pubblici (art. 5, 3° comma, legge n. 204/1985).
Sono esclusi i dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% (Parere n. 560120 del 2 marzo 1999).**
- 2) A coloro che siano **iscritti nel Ruolo degli agenti di affari in mediazione** o che comunque svolgano attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti Ruoli (art. 5, 4° comma, legge n. 204/1985).**
- 3) A coloro che **non siano in possesso dei requisiti** prescritti dalla legge.**
- 4) Gli agenti che svolgono l'attività **esclusivamente in Paesi esteri**, anche se entrambi i soggetti del rapporto sono di nazionalità italiana e il relativo contratto è stato stipulato in Italia.**

LA FORMAZIONE DEL RUOLO

GLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Alla formazione e alla tenuta del Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio erano preposti due organi amministrativi con funzioni e compiti ben precisi:

- la **Commissione provinciale**, istituita presso ogni Camera di Commercio (soppressa presso alcune Camere di Commercio);
- la **Commissione centrale**, istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I RICORSI

Avverso i provvedimenti delle Commissioni provinciali, entro 60 giorni dall'avvenuta notifica, poteva essere proposto **ricorso alla Commissione centrale**.

Trascorso inutilmente tale termine il provvedimento di diniego della iscrizione diventava definitivo (art. 7, 2° comma, legge n. 204/1985).

Contro i provvedimenti delle Commissioni era ammesso **ricorso al Giudice ordinario**.

LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO BERSANI

All'articolo 11, commi 2 e 4, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 si statuisce **la soppressione:**

- a) **delle commissioni provinciali presso le Camere di Commercio per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione** (prevista dall'articolo 7 della legge n. 39/1989) **e al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio** (prevista dall'articolo 8 della legge n. 204/1985);
- b) **delle commissioni centrali presso il Ministero dello Sviluppo Economico per l'esame dei ricorsi da parte degli agenti di affari in mediazione** (prevista dall'articolo 4 della legge n. 39/1989) **e degli agenti di commercio** (prevista dall'articolo 4 della legge n. 204/1985).

A decorrere dal 4 luglio 2006, le relative funzioni dovranno essere svolte, rispettivamente, dalle Camere di Commercio e dal Ministero dello Sviluppo Economico, nelle figure del Dirigente del settore e del responsabile del procedimento.

I RICORSI

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, la Camera di Commercio deve deliberare l'iscrizione o il diniego di iscrizione.

Avverso il diniego dell'iscrizione, entro 60 giorni dall'avvenuta notifica, si potrà ricorrere **al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi – AREA C – Ufficio C3 – Contenzioso – *Via Sallustiana, 53* - ROMA**

Contro l'adozione del provvedimento di cancellazione dal Ruolo per la perdita dei requisiti, il ricorso al Ministero può essere proposto entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Trascorsi inutilmente i termini appena indicati, il provvedimento di diniego della iscrizione diventava definitivo (art. 7, 2° comma, legge n. 204/1985).

Contro i provvedimenti del Ministero è ammesso **ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).**

I REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE NEL RUOLO

I requisiti richiesti per l'iscrizione sono

- **di ordine generale,**
- **di ordine morale,**
- **di ordine professionale**

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E MORALE

- a) **essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;**
- b) **godere dell'esercizio dei diritti civili;**

- c) **non essere interdetto o inabilitato, fallito, **condannato** per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e nel massimo, a cinque anni [salvo che non sia intervenuta la riabilitazione];**
- d) **avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo.**

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) va **accertato d'ufficio mediante la richiesta di un documento unico: il **Certificato Generale del Casellario Giudiziale**.**

Anche gli **accertamenti previsti dalla normativa antimafia vanno effettuati **d'ufficio** (la modulistica deve prevedere lo spazio per le apposite autocertificazioni).**

RESIDENZA E CITTADINANZA

I cittadini italiani, ovvero quelli appartenenti all'Unione Europea, se residenti in Italia, dovranno chiedere l'iscrizione presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione risultano residenti, mentre, **se residenti in uno degli Stati dell'Unione europea, dovranno eleggere domicilio nel Comune prescelto quale centro dei propri affari ed interessi e potranno quindi chiedere l'iscrizione presso la Camera di Commercio competente (Lettera-Circolare n. 412715 del 22.10.1997).**

Un cittadino dell'Unione Europea (es. Italiano), anche se abbia trasferito la propria residenza in uno Stato non appartenente all'Unione europea (es. Svizzera) può richiedere l'iscrizione nel Ruolo agenti a condizione che elegga il proprio domicilio in Italia (Parere n. 413971/1995).

I cittadini extracomunitari possono iscriversi al Ruolo a condizione che:

- 1. siano residenti in Italia;**
- 2. siano in possesso di regolare permesso / carta di soggiorno in corso di validità (lavoro autonomo, lavoro subordinato, motivi familiari);**
- 3. il titolo di studio posseduto sia regolarmente riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**

REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE

- 1. aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale o un corso riconosciuto dalla Regione;**
- 2. aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche;**
- 3. aver acquisito una esperienza lavorativa, per almeno un biennio negli ultimi 5 anni, come:**
 - **operatore di vendita (ex viaggiatore piazzista);**
 - **dipendente qualificato addetto al settore vendite, con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite;**
 - **titolare o legale rappresentante di imprese attive nell'ambito del commercio o della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;**
 - **titolare o legale rappresentante (o consigliere iscritto all'INPS) con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite nell'ambito di un'attività industriale di produzione e vendita;**
 - **titolare o legale rappresentante di un'impresa artigiana di produzione e vendita;**
 - **collaboratore familiare di impresa commerciale o artigiana, iscritto all'INPS.**

Può essere considerato «dipendente qualificato addetto al settore vendite» il lavoratore con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (cfr. art. 4, 2° comma, D.M. 21 agosto 1985).

Vi rientrano i preposti alle vendite, i collaboratori, ecc, sempre che la loro attività sia svolta in maniera comprovabile e quindi accertabile e che la prestazione di lavoro sia inquadrabile nei livelli contrattuali.

I livelli richiesti sono i seguenti: I° o II° livello per il contratto del commercio; VI° o VII° per il contratto dell'industria.

BIENNIO DI ATTIVITA' QUALIFICATA

Il biennio di attività qualificata può essere comprovato:

- **o mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva resi dagli aspiranti all'iscrizione e dai rispettivi datori di lavoro;**
- **o mediante certificazione dei competenti Uffici per l'impiego;**
- **o mediante una dichiarazione del datore di lavoro, vistata dal competente Ufficio per l'impiego, contenente l'indicazione delle mansioni svolte, con riferimento al livello dell'incarico ricoperto.**

CORSI

I Corsi, per essere ritenuti validi, devono:

- **Essere organizzati da Enti pubblici o privati, con un minimo di 80 ore di insegnamento, da svolgersi al massimo in un trimestre e per non più di otto ore al giorno, con esame finale;**
- **Avere il riconoscimento della Regione o Provincia.**

I corsi, contrariamente a quanto previsto per il Ruolo dei mediatori, possono essere frequentati ovunque e l'esame va sostenuto dove stato frequentato il corso.

TITOLO DI STUDIO

- **Aver assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il titolo;**
- **Diplomi e lauree **ad indirizzo commerciale o giuridico**;**
- **I **titoli conseguiti all'estero** vanno riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**

SCUOLA DELL'OBBLIGO

- **Per i nati fino al 31 dicembre 1951 è sufficiente la licenza di 5[^] elementare,**
- **Per i nati dal 1° gennaio 1952 è indispensabile la licenza di 3[^] media oppure otto anni di frequenza della scuola dell'obbligo.**

Con Decreto ministeriale n. 323 del 9 agosto 1999, l'obbligo scolastico è adempiuto quando l'alunno abbia conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore; chi non l'abbia conseguita è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del 15° anno d'età, dimostri di aver osservato, per almeno 9 anni, le norme sull'obbligo scolastico (art. 1).

ISCRIZIONE DELLE SOCIETA'

Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione devono essere posseduti «dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse**» (art. 6. comma 2, L. n. 204/1985).**

L'esplicito riferimento che la legge fa al «legale rappresentante**» significa che i requisiti richiesti devono essere posseduti da una persona avente un particolare determinato rapporto con la società, quale è appunto il legale rappresentante della stessa, rapporto il cui contenuto non è in alcun modo assimilabile a quello intercorrente con altre figure, quale ad esempio, un procuratore speciale.**

Esemplificando, il possesso dei requisiti sarà richiesto:

- **nel caso di società in nome collettivo:** per tutti i soci in possesso di firma e dunque di legale rappresentanza;
- **nel caso di società in accomandita semplice:** per tutti i soci accomandatari;
- **nel caso di società di capitali e società cooperative:** per tutti coloro cui sono stati conferiti i poteri di legale rappresentanza, e quindi, di norma **gli amministratori** (presidente, vice presidente, amministratore unico, amministratori delegati).

Pluralità di rappresentanti legali

Nel caso in cui, dall'atto costitutivo o da un verbale di assemblea o del Consiglio di amministrazione, risulti l'esistenza di un mandato delimitato all'attività di agenzia solo per un legale rappresentante, l'accertamento del possesso dei requisiti e l'iscrizione al Ruolo in questione deve essere richiesta solo per quest'ultimo (Pareri del 2 aprile 1986, n. 314062; del 8 agosto 1994, . 22236; del 20 febbraio 1996, n. 410311,)

L'oggetto sociale deve prevedere esplicitamente l'attività di agenzia o di rappresentanza, con o senza deposito.

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Per ottenere l'iscrizione nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, l'interessato dovrà presentare una **apposita domanda**, indirizzata alla **Camera di Commercio** nella cui circoscrizione la persona fisica ha la propria residenza, la Società la propria sede legale.

La domanda è sempre e in ogni caso soggetta ad **imposta di bollo**, nella misura attuale di 14,62 euro, indipendentemente dal numero delle pagine del modello.

La firma in calce alla domanda, pur avendo la stessa un contenuto dichiarativo, **non va autenticata**, a condizione che la firma sia apposta alla presenza dell'impiegato addetto o che l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario.

I DOCUMENTI RICHIESTI

Alla domanda dovranno essere allegata la seguente **documentazione**:

- a. copia del **titolo di studio** o dichiarazione rilasciata dalla scuola;
- b. certificazione relativa all'eventuale **superamento dell'esame finale dei corsi professionali** o la copia autentica, in bollo, dell'attestato di superamento dello stesso;
- c. attestazione del versamento dei **diritti di segreteria**, dell'importo di cui alla Voce 1.1. della Tabella B (attualmente di **31,00 euro**);
- d. attestazione del versamento della **Tassa di concessione governativa**, effettuato sul CC/Postale n. 8003, intestato all'Ufficio Registro di Roma, dell'importo previsto dall'art. 22, n. 8 della Tariffa vigente (attualmente di **168,00 euro**);
- e. copia di un **documento di identità**, in corso di validità, del firmatario la domanda.

TERMINE DI ACCETTAZIONE O DINIEGO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Va comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda (art. 20, L. n. 241/1990 – [Silenzio-assenso](#)).

In caso di diniego, si applicano le [disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 35.

COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA – Art. 10.bis

Qualora una domanda inoltrata e già protocollata debba essere rifiutata, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, devono essere comunicati tempestivamente all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, entro i quali l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni.

Solo decorso il termine di 10 giorni e in mancanza di osservazioni da parte dell'interessato che possano modificare l'esito dell'istruttoria, può essere effettuato il procedimento di rifiuto della pratica.

Il Ministero ha richiamato l'attenzione delle Camere di Commercio sulla necessità di seguire, nelle fasi istruttorie che precedono la decisione finale, le procedure previste dall'articolo citato *“al fine di evitare che*

ricorsi, infondati nel merito, possano trovare accoglimento per motivi procedurali” (Lettera-Circolare del 13 dicembre 2005, Prot. 11179).

LA TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

Una volta ottenuta l'iscrizione, l'ufficio addetto alla tenuta del Ruolo rilascia agli iscritti, su loro esplicita richiesta, una «**tessera personale di riconoscimento**» (art. 13, D.M. 21 agosto 1985).

Il Ministero ritiene che la richiesta possa essere formulata anche verbalmente (Parere n. 220729 del 11 marzo 1992).

La legge non parla di obbligo di ritiro della tessera personale di riconoscimento, pertanto si ritiene che la richiesta della tessera in discorso sia **a discrezione degli interessati**.

La tessera è soggetta a rinnovo annuale (art. 13, D.M. 21 agosto 1985).

RILASCIO

La Tessera potrà essere richiesta previa presentazione:

- a. di una domanda, in bollo da 14,62 euro, indirizzata alla Camera di Commercio competente per territorio;**
- b. dell'attestazione del versamento dei diritti di segreteria dell'importo di cui alla Voce 3.1. della Tabella B (attualmente di 5,00 euro);**
- c. di una marca da bollo dell'importo di 14,62 euro, da applicare sulla Tessera stessa.**

RINNOVO

Coloro che sono in possesso della tessera personale di riconoscimento sono tenuti al rinnovo annuale.

Per il rinnovo annuale di tale tessera dovrà essere presentata una apposita domanda, in bollo da 14,62 euro, alla quale dovranno essere allegati:

- a. l'originale della tessera personale;**

- b. una **marca da bollo dell'importo di 14,62 euro**, da applicare sulla tessera stessa;
- c. l'attestazione del **versamento dei diritti di segreteria**, dell'importo di cui alla Voce 3.1. della Tabella B (attualmente di **5,00 euro**).

VARIAZIONI

Le variazioni che devono essere comunicate alla Camera di Commercio competente possono riguardare:

- a. il **trasferimento della sede**, nell'ambito della Provincia, qualora si tratti di società, o della **residenza**, qualora si tratti di persona fisica;
- b. ogni eventuale **variazione del o dei legali rappresentanti**.

Le variazioni vanno effettuate con una apposita istanza soggetta, sempre e in ogni caso, ad imposta di bollo

Per quanto riguarda la variazione della residenza, potrebbe essere ritenuta sufficiente la **comunicazione effettuata dall'interessato al Registro delle imprese.**

In questo caso il Ruolo aggiorna la posizione con una visura estratta dal Registro delle imprese.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN ALTRA PROVINCIA

- **Domanda presentata, entro 90 giorni (termine ordinario), alla Camera di Commercio della Provincia nella quale viene fissata la propria residenza o sede;**
- **La Camera di Commercio di competenza richiede la documentazione alla Camera della Provincia di provenienza e la contemporanea cancellazione (art. 6, D.M. 21 agosto 1985);**
- **Pagamento dei soli diritti di segreteria.**

Non trattandosi in questo caso di nuova iscrizione non va pagata una

ulteriore Tassa di Concessione Governativa (Tassa di iscrizione – Divieto di doppia imposizione), **a condizione che ci sia continuità nell'attività esercitata** (Parere dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio del 14 aprile 2004, Prot. 69340)

CANCELLAZIONE DAL RUOLO

La legge n. 204/1985, all'art. 7, prevede i casi in cui la Camera di Commercio debba adottare il provvedimento di cancellazione dal Ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio.

Essi sono:

- 1. quando viene a mancare uno dei requisiti richiesti al momento dell'iscrizione nel Ruolo;**
- 2. nel caso di interdizione o inabilitazione legale;**
- 3. su richiesta dell'interessato.**

Il provvedimento di cancellazione va notificato all'interessato entro 15 giorni dalla data del provvedimento stesso.

TABELLA - COSTI DEL SERVIZIO

	Imposta di bollo	Diritti di segreteria	Tassa di concessione governativa
Domanda di esame	14.62	77.00	===
Iscrizione	14.62	31.00	168.00
Ammissione nuovo legale rappresentante	14.62	31.00	===

Cancellazione	14.62	===	===
----------------------	--------------	------------	------------

REVISIONE DEL RUOLO

Il ruolo è soggetto a revisione ogni 5 anni (art. 5, L. 204/1985).

Il Ministero ha richiamato le Camere di Commercio al rispetto di tale norma provvedendo con puntualità a tale adempimento invitando anche ad effettuare controlli ad incrocio tra i vari Albi, Ruoli, Registri ed Elenchi coesistenti presso le stesse Camere di Commercio per evidenziare eventuali situazioni di irregolarità e a promuovere i conseguenti provvedimenti (Circolare n. 3329/C del 4 marzo 1994)

Devono essere verificati:

- **i requisiti morali,**

- **la residenza in Italia,**
- **le eventuali incompatibilità.**

Possibilità dell'utilizzo dell'autocertificazione (verifica a campione).

E' richiesto il pagamento dei **diritti di segreteria nell'importo previsto per l'iscrizione** (Nota del 29 luglio 2004, Prot. 554933).

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Una volta ottenuta l'iscrizione nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, l'interessato dovrà presentare denuncia di iscrizione al Registro delle imprese, entro 30 giorni dalla data di effettivo inizio dell'attività.

Alla denuncia di iscrizione dovrà essere allegato o l'originale o una copia autentica del mandato di agenzia o della lettera di incarico.

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PREVIDENZIALI

Ottenuta l'iscrizione nel Registro delle imprese, l'interessato dovrà, inoltre, provvedere alla iscrizione alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, presso l'INPS competente per territorio.

ISCRIZIONE ALLA FONDAZIONE ENASARCO

La Fondazione ENASARCO è un istituto di previdenza integrativo delle prestazioni INPS, che eroga agli agenti e rappresentanti di commercio una pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613.

Sono tenuti, obbligatoriamente, alla iscrizione al Fondo di previdenza della Fondazione ENASARCO:

- a) tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio **che operano sul territorio nazionale** in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia;
- b) tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani **che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani.**


L'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano individualmente e quelli che operano in società, anche di fatto, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano limitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

Alla iscrizione degli agenti e dei rappresentanti di commercio presso La Fondazione ENASARCO **provvede il preponente entro trenta giorni dalla data di inizio del rapporto di agenzia.**

AGENTI DI COMMERCIO NON ISCRITTI NEL RUOLO ED ENASARCO

La Fondazione ENASARCO, con **Delibera 5 luglio 2000, n. 2/2000**, **ha eliminato dal regolamento delle prestazioni istituzionali il requisito dell'iscrizione nel Ruolo professionale degli agenti e rappresentanti di commercio**, di cui alla legge n. 204/1985, **quale condizione necessaria per l'iscrivibilità degli interessati all'ENASARCO.**

Questa la nuova regola



L'obbligo di iscrizione all'ENASARCO, con conseguente tutela sul piano previdenziale, nasce in presenza di una prestazione che abbia le caratteristiche proprie del contratto di agenzia, anche se l'intermediario interessato non risulti iscritto nel Ruolo agenti e rappresentanti di commercio tenuto dalla Camera di Commercio.

Tale modifica da parte dell'ENASARCO (che recepisce la Direttiva comunitaria n. 86/653/CEE riguardo agli agenti di commercio, nonché la Sentenza 13 luglio 2000, n. 456 della Corte di Giustizia Europea e quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza 16 maggio 1999, n. 4817) **sancisce la piena validità dei contratti di agenzia stipulati tramite agente non iscritto al Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio**, nonostante il contrasto sussistente fra la normativa nazionale (artt. 2 e 9 della Legge n. 204/1985) e la disposizione della normativa comunitaria (da considerarsi prevalente nella fattispecie).

In altri termini, **le aziende che usufruiscono delle prestazioni di agenti non iscritti a Ruolo e di procacciatori d'affari, debbono iscrivere gli stessi all'ENASARCO e versare le quote contributive dovute, se le prestazioni di detti soggetti risultino non più "occasionalni".**

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ENASARCO PER I PROMOTORI FINANZIARI

Il Tribunale di Roma - Sezione IV Lavoro, con Sentenza m. 12056/2005, confermando una consolidata linea adottata dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha ribadito l'obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO degli agenti promotori finanziari.

Pertanto **i promotori finanziari hanno l'obbligo contributivo nei confronti della Fondazione ENASARCO al pari degli agenti e rappresentanti di commercio.**